

Roma, 03/06/2021

Prot. n.8446/2021

Classificazione: Consip Internal

Inviata tramite MePA

**Oggetto: Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per FORNITURA E MANUTENZIONE DI STAMPANTI INKJET PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RDA 50263 – INIZIATIVA 497/2020 – CIG 861613752E.**

**Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21-octies della L. 241/1990 e dell'art. 21-nonies della L. 241/90, della determina ex art. 32 D.Lgs. 50/2016 e di tutti gli atti conseguenti.**

Premesso che:

- con determina a contrarre del 1/02/2021 Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche "la Stazione appaltante" o "la Scrivente") ha deliberato di affidare la fornitura e la manutenzione di stampanti Inkjet funzionali all'attività di stampa su buste e cartoline da erogarsi in favore dell'Agenzia delle Entrate, ivi comprese le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime;
- l'importo complessivo delle prestazioni è stato quantificato dalla Stazione appaltante in 110.000,00 euro, comprensivo dei servizi di manutenzione da erogarsi per un periodo di 48 mesi, con valore stimato della manodopera in 60.000,00 euro;
- il Capitolato tecnico, al punto 2.2, quanto al servizio di manutenzione, prevede che "A partire dalla data di positiva verifica di conformità, la società dovrà erogare, sui tutti i prodotti forniti, i servizi di manutenzione per un periodo complessivo di 48 (quarantotto) mesi composti da 12 mesi di manutenzione in garanzia come previsto dalla legge e di 36 mesi aggiuntivi. Il servizio di manutenzione Hardware deve essere prestato da personale specializzato nella manutenzione delle apparecchiature al fine di garantirne il funzionamento ottimale";
- lo stesso Capitolato, al punto 3.1, quanto all'orario relativo al servizio di manutenzione, specifica che "Le ore lavorative sono da intendersi dalle ore 08.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, escluse le sole festività nazionali. Su specifica richiesta del Committente, la Società sarà tenuta a svolgere i suddetti servizi anche in orari diversi da quelli specificati, previo accordo con lo stesso Committente".

**Consip S.p.A. a socio unico**

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



Si rileva che:

- erroneamente la Stazione appaltante ha sovrastimato il costo del servizio di manutenzione e di conseguenza il costo della manodopera rispetto sia al reale e prevedibile utilizzo della fornitura, il cui oggetto non è conciliabile con un servizio di manodopera altamente intensivo, sia rispetto agli standard attualmente rinvenibili sul mercato in relazione alla tipologia di hardware, oggetto della procedura.
- la Scrivente ha sopravvalutato l'entità di alcune voci costituenti l'oggetto del servizio, con la conseguenza che, in sede di esecuzione contrattuale, tale errore comporterebbe un esborso economico superiore rispetto alle reali esigenze da soddisfare in violazione dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 1 della legge 241/90.

Rilevata, altresì, nel Capitolato tecnico una carente e indeterminata descrizione della disciplina del servizio di manutenzione nelle singole articolazioni in cui si sviluppa l'oggetto dell'appalto (id est: SLA dei singoli interventi manutentivi e/o di ripristino in uso, ecc..) tale da non giustificare e di non rendere predeterminabile il costo della manodopera, in violazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza dell'azione amministrativa.

Rilevato, in conclusione, che le errate determinazioni dei parametri concretizzanti il servizio sono state poste a base della elaborazione del prezzo a base d'asta, con conseguente illegittima alterazione del valore dell'appalto, ed, in definitiva, della entità delle offerte da presentarsi.

Considerato l'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione".

Ritenuto sussistente e preponderante l'interesse pubblico all'annullamento insito nei principi di buon andamento, di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa nonché nella necessità di evitare un esborso economico eccessivo e non giustificato in capo alla Stazione appaltante, con conseguente danno erariale.



Ritenute, altresì, sussistenti le ragioni di interesse pubblico, individuate nell'alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici, derivanti dall'errore di stima del costo del servizio di manutenzione, che ha impattato direttamente sulla determinazione dell'importo posto a base di gara, in violazione del principio di piena concorrenzialità, non discriminazione e parità di trattamento tra le imprese.

Ritenuta sussistente la ragionevolezza del termine entro il quale si intende procedere all'annullamento (tre mesi dalla determina a contrarre datata 1/02/2021).

Verificato che nessun pregiudizio deriva ai destinatari e ai controinteressati dell'atto come conseguenza dell'annullamento, non potendosi ritenere consolidato alcun legittimo affidamento in capo ai soggetti partecipanti alla gara che non è giunta alla fase dell'aggiudicazione, ma dovendo essere qualificata la posizione degli stessi nei termini di una mera aspettativa.

Valutata la Giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato (11/6/2018, n. 3588) che ha chiaramente stabilito che quando il vizio che inficia l'atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza "il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell'interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado".

Ciò posto, in presenza dei gravi vizi esposti in narrativa, tenuto conto, vieppiù, delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ed in particolare in aderenza al principio di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento tra le imprese, con la presente si comunica, ai sensi della Lg 241 del 1990 ex art. 21-nonies, all'annullamento in autotutela della procedura in oggetto, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, in quanto la stessa è da ritenersi illegittima ai sensi dell'art. 21 octies/Lg 241 del 1990.

*Divisione Sourcing Operation*  
*Il Responsabile*  
*(Ing. Mario Laurenti)*  
Firmato Digitalmente